



COMUNE DI BENEVENTO

REGOLAMENTO
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
COMUNALI

D.Lgs. 15.11.1993, n.507

Modificato ed integrato dal D.Lgs. n.566/93

COORDINATORE U.O.S. TRIBUTI
dott. Sergio De Cecio

ASSESSORE ALLE FINANZE
dott. pro. Nicola Boccalone



COMUNE DI BENEVENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 - OGGETTO.

Il presente regolamento disciplina nel territorio comunale le modalita' di effettuazione della pubblicita' e l'applicazione dell'imposta relativa, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei diritti connessi.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti la prima al pagamento dell'imposta, la seconda al pagamento di un diritto a favore del Comune.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.

Il Comune di Benevento, la cui popolazione residente al 31.12.1992 e' di 64.039 abitanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, cosi' come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.566/93, rientra nella classe III alla quale sono direttamente collegate le tariffe e i diritti previsti dal citato Decreto.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'.

Art. 4 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.

E' soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente regolamento la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.



COMUNE DI BENEVENTO

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO.

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 6 - CATEGORIA DELLE LOCALITÀ.

Agli effetti della applicazione della imposta sulla pubblicità le località del territorio comunale sono divise in due categorie in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n.507/1993, così come modificato e integrato da D.Lgs. n.566/93.

La categoria speciale, delimitata nell'ambito del centro abitato, così come definito dalla delibera di G.M. n.431 del 28.3.1994 comprende le località riportate nell'elaborato cartografico in scala 1:2.000 del conseguenziale elenco che ne deriva, distinti rispettivamente sotto la lettera A e B, che allegati al presente regolamento ne costituiscono parte sostanziale ed integrante.

L'elenco delle categorie speciali, estrapolato dalla cartografia di cui all'allegato "A", è sempre vincolato alla esatta corrispondenza della stessa nella cartografia sopra richiamata.

Per la effettuazione di pubblicità in dette località, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità, sono soggette ad una maggiorazione del 150% della tariffa normale.

Art. 7 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.



COMUNE DI BENEVENTO

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 8 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 9 - PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA.

Per pubblicita' luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicita' sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicita' ordinaria illuminata si intende quella che e' resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Art. 10 - DICHIARAZIONE.

I soggetti passivi di cui all'art. 5 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicita', a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita' che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata.

Per le denunce di variazione dovra' procedersi al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.



COMUNE DI BENEVENTO

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonche' la pubblicita' effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

La pubblicita' annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 11 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.

Per la pubblicita' ordinaria sia annuale che di durata superiore a tre mesi, nonche' effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta e' dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a L.1.000 (mille) per difettose la frazione non e' superiore a L.500 (cinquecento) o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera L. 3.000.000.

Art. 12 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI.

Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprieta' comunale o dati in godimento al Comune e' dovuto oltre al pagamento della tassa O.S.A.P. anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione la cui determinazione e' riservata alla Giunta Municipale con un minimo di 10 volte ed un massimo di 50 volte l'imposta relativa.

Gli impianti dovranno comunque essere equamente distribuiti



COMUNE DI BENEVENTO

sul territorio comunale, tenuto conto della loro ubicazione nell'ambito del piano generale, e comunque nel rispetto dei vincoli previsti per gli edifici monumentali e per le zone soggette a vincoli e controlli ambientali, previa l'autorizzazione prevista negli artt. 8 e 11 del piano generale degli impianti pubblicitari allegato al presente regolamento.

Gli impianti dovranno effettuare la diffusione di informazioni utili, di carattere sociale e o istituzionale, senza alcun aggravio di spese per il Comune

Art. 13 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.

Il Comune, in caso di gestione diretta, o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, l'importo delle soprattasse e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune, per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione da un rappresentante del concessionario.

Art. 14 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio per la riscossione e l'accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' e' gestito direttamente dal Comune.

Il Comune, ove lo ritenga piu' conveniente, sotto il profilo economico e funzionale, si riserva la facolta' di affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c) Legge 8.06.1990, n.142, o ai soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari per i Tributi locali, previsti e disciplinati ai fini dell'imposta sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al D.Lgs. n.507 del 15.11.1993 cosi' come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.566/93.

Art. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario



COMUNE DI BENEVENTO

a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune e' tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Il Funzionario responsabile o il concessionario del servizio, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovra' inviare all'Assessore alle Finanze ed al Coordinatore dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione sulla attivita' svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai " risultati conseguiti " sul fronte della lotta alla evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

Art. 16 - TARIFFE.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 17 - PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFE.

Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta e' di :

- L. 24.000 x ogni metro quadrato di superficie e per anno solare ;
- L. 2.400 x ogni mese o frazione di mese, per una durata della pubblicita' non superiore a tre mesi ;

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta e' maggiorata del 100%.

- L. 48.000 x ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, per esposizioni pubblicitarie effettuate in forma luminosa o illuminata ;



COMUNE DI BENEVENTO

- L. 4.800 x ogni mese o frazione di mese, per una durata della pubblicita' non superiore a tre mesi, per esposizioni pubblicitarie effettuate in forma luminosa o illuminata;

Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di :

- L. 24.000 x ogni metro quadrato con le modalita' previste per la pubblicita' ordinaria;
- L. 36.000 x una superficie compresa tra mq.5,5 e mq.8,5 ;
- L. 48.000 x una superficie superiore a mq. 8,5 ;

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al I comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo IV del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.

Art. 18 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.- TARIFFE.

Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta e' dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di :

- L. 24.000 x ogni metro quadrato con le modalita' previste per la pubblicita' ordinaria.

Per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.17, u.c., del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta e' dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli



COMUNE DI BENEVENTO

di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) autoveicoli con portata sup. a Kg.3000....L. 144.000;
- b) motoveicoli con portata inf. a Kg.3000....L. 96.000;
- c) motoveicoli e veicoli non ricomprese nelle due precedenti cat.....L. 48.000.

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al III comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 19 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI. - TARIFFE.

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, nella misura di :

- L. 96.000 x ogni metro quadrato di superficie e per anno solare ;
- L. 9.600 x ogni mese o frazione di mese, per una durata della pubblicità non superiore a tre mesi;

Nel caso che le forme pubblicitarie di cui al capoverso I e II vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe, e pertanto nella misura di :



COMUNE DI BENEVENTO

- L. 48.000 x ogni metro quadrato di superficie e per anno solare ;
- L. 4.800 x ogni mese o frazione di mese, per una durata della pubblicita' non superiore a tre mesi;

Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta nella misura di :

- L. 6.000 x ogni giorno, indipendente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, per una durata della pubblicita' inferiore a trenta giorni;
- L. 3.000 x ogni giorno, indipendente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, per una durata della pubblicita' superiore a trenta giorni;

Art. 20 - PUBBLICITA' VIARIA. - TARIFFE.

Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, si applica nella misura di :

- L. 24.000 x ogni metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione di quindici ;

La concessione di esporre tale pubblicita' sara' rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni, e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 4.50 del piano stradale.

Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua vicini al territorio comunale e' dovuta l'imposta nella misura di:

- L. 144.000 x ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
- L. 72.000 x ogni giorno o frazione di giorno, per la pubblicita' eseguita con palloni frenanti e simili ;

Per la effettuazione di detta pubblicita', l'imposta e' dovuta, previa le opportune valutazioni dei motivi di decoro, nella misura di :



COMUNE DI BENEVENTO

- L. 6.000 x ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantita' di materiale distribuito;
- L. 18.000 x ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione di giorno, per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

La pubblicita' eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.

La pubblicita' fonica e' vietata in prossimita' di case di cura e di riposo ed in prossimita' di scuole pubbliche e di edifici al culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

In ogni caso, l'intensita' della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovra' superare la misura di 65 decibel.

Art. 22 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI.

Il richiedente, per ottenere le autorizzazioni per le singole forme di distribuzione di materiale pubblicitario sopra riportate, deve presentare una domanda in carta semplice con allegato un fac-simile della pubblicita' che vuole effettuare, le modalita' e i giorni di distribuzione. Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

Art. 23 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA.

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':

- a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il " patrocinio o la partecipazione " degli Enti Pubblici Territoriali";
- c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 24 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA.

Sono esenti dall'imposta :

- a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attivita' svolta, nonche' quello riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore un quarto di metro quadrato.
- c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. nr.507/1993;



COMUNE DI BENEVENTO

- g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 - PRESUPPOSTO DEL DIRITTO.

E' soggetta al diritto sulle pubbliche affissioni, contenuto nel presente regolamento, l'affissione, a cura del Comune, effettuata in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiali costituiti.

Art. 26 - SOGGETTO PASSIVO.

Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni, dovuto al pagamento in via principale, e' colui che richiede il servizio o colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto;

Art. 27 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'.

Agli effetti della applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni, le localita' del territorio comunale sono divise in due categorie in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art. 4 del D.Lgs. nr.507/1993, cosi' come modificato dal D.Lgs. n.566/93,

La categoria speciale comprende le localita' riportate nell'allegato " A " che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Per la esposizione di manifesti in dette localita', il diritto sulle pubbliche affissioni di carattere commerciale, e'



COMUNE DI BENEVENTO

soggetto ad una maggiorazione del 150% del diritto normale.

Art. 28 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito nel Comune, garantisce l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economica, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993, nr.507, il Comune ha installato impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura non inferiore a mq.18 per ogni mille abitanti e quindi per un " totale complessivo " di mq. 1152, rilevato che la popolazione residente al 31.12.1992 ammonta complessivamente a n.64.039 unita'.

Gli spazi in cui e' consentita in via esclusiva l'affissione sono quelli determinati nella tabella riepilogativa di cui all'allegato "A", distinti per tipologia e riassunti in cartografia, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in relazione a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 ed ammontano complessivamente a mq. 3.938,2.

Tali spazi saranno oggetto di verifiche trimestrali sull'effettiva richiesta di affissione da parte degli utenti. Nel caso che la richiesta effettiva risulti maggiore della superficie espositiva, si provvedera' alla realizzazione di nuovi impianti in misura idonea a sopperire la richiesta dell'utenza.

Il Comune si riserva la facolta' di modificare in qualsiasi momento la superficie degli spazi in cui e' consentita l'affissione, nonche' l'ubicazione degli stessi. Le modifiche apportate dovranno comunque essere sottoposte al Consiglio Comunale, previo il parere della Commissione Edilizia integrata.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del decreto citato stessa normativa, si da' atto che la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni ed ubicati nelle localita' facenti parte della " categoria speciale " non e' superiore al 50% di quella complessiva, corrispondendo al 48,7 per cento dell'intero parco impiantistico previsto nel presente regolamento.

Pur rilevando la esistenza di impiantistica affissionale superiore al quantitativo minimo imposto dalla normativa vigente, il Comune consente la effettuazione di affissioni dirette, in



COMUNE DI BENEVENTO

relazione al disposto di cui al citato articolo del D.Lgs. nr.507/1993, nella misura massima di mq. 600, pari al 15 per cento circa della superficie obbligatoria di impianti previsti dalla vigente normativa, nelle posizioni determinate nella tabella riepilogativa di cui all'allegato " A " che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti triennialmente a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante " affidamento concessorio " da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del R.D. 23.5.1924, nr.827, e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacita' tecnico-economica adeguata.

Il concessionario di detti impianti sara' tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art. 17, comma 2, del presente regolamento, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre un canone di concessione annuale, da determinarsi triennialmente dalla Giunta Comunale e da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio affissioni e pubblicita', che sara' posto a base di asta della sopraindicata licitazione.

Il concessionario di detti impianti provvedera' alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del " pubblico servizio ".

L'ubicazione dovra' essere inserita nel piano generale degli impianti, approvato con il presente regolamento, e sottoposto al Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Edilizia integrata.

Provvedera', inoltre, alla loro relativa manutenzione, esonerando per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di gg. 15 dalla scadenza del rapporto concessorio.

Art. 29 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicita', a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 30 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.

Il Comune, in caso di gestione diretta, o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, provvede all'accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato, entro due anni dalla data in cui la commissione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dell'affissione, l'importo del diritto o del maggiore diritto, della maggiore soprattassa e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune, per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione da un rappresentante del concessionario.

Art. 31 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio per la riscossione e l'accertamento dei diritti sulla pubblica affissione e' gestito direttamente dal Comune.

Il Comune, ove lo ritenga piu' conveniente, sotto il profilo economico funzionale, si riserva la facolta' di affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c) Legge 8.06.1990, n.142, ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari per i Tributi locali, previsti e disciplinati ai fini dell'imposta sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, cosi' come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 566/93.

Art. 32 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune e' tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.



COMUNE DI BENEVENTO

Il Funzionario responsabile o il concessionario del servizio, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore alle Finanze ed al Coordinatore dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai " risultati conseguiti " sul fronte della lotta alla evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

Art. 33 - MISURA DEL DIRITTO.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni e di :

- L. 2.400 per i primi 10 gg. e di L. 720 per ogni periodo successivo di gg. 5 o frazione, per ciascun foglio di dimensione di cm. 70x100, per ogni commissione superiore a cinquanta fogli ;
- L. 3.600 per i primi 10 gg. e di L. 1.080 per ogni periodo successivo di gg. 5 o frazione, per ciascun foglio di dimensione di cm. 70x100, per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli ;
- L. 3.600 per i primi 10 gg. e di L. 1.080 per ogni periodo successivo di gg. 5 o frazione, per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli ;
- L. 4.800 per i primi 10 gg. e di L. 1.440 per ogni periodo successivo di gg. 5 o frazione, per i manifesti costituiti da piu' di dodici fogli ;

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti e' dovuta un maggiorazione del 100% del diritto.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 34 - PAGAMENTO DEL DIRITTO.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalita' previste dall'art. 15 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 35 - RIDUZIONI DEL DIRITTO.

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 36 - ESENZIONI DAL DIRITTO.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 37 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata della affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg.10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di " spazi disponibili " deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 gg. dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune, ovvero il concessionario e' tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 gg.

Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.

Il Comune provvedera' a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvedera' a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle " pubbliche affissioni " con la indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle affissioni.

Nel registro devono essere annotate le singole richieste di effettuazione delle affissioni ed il Comune, nella esecuzione del servizio, dovra' necessariamente tener conto dell'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni.

Il Comune, nel giorno in cui l'affissione e' stata eseguita



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 40 - INTERESSI.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art. 41 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Il Comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute I e II della legge 24.11.1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro gg.150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il Concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della " pubblicita' abusiva ", in modo che sia privata di " efficacia pubblicitaria ", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalita' di cui all'art. 16 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.



COMUNE DI BENEVENTO

al completo, deve mettere a disposizione del committente, ove questi lo richieda, l'elenco delle posizioni utilizzate e l'indicazione dei quantitativi dei manifesti affissi, al fine di consentire di verificare che il servizio di affissione, per l'esecuzione del quale e' stato corrisposto il relativo tributo, sia stato eseguito in perfetta conformita' alle modalita' previste e/o richieste.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facolta' di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorche' a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitu' di pubblico passaggio.

Art. 38 - AFFISSIONI DI URGENZA FESTIVE E NOTTURNE.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

CAPO IV

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI.

Art. 39 - SANZIONI TRIBUTARIE.

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. 12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa e' dovuta, indipendentemente da quella di cui al comm. precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento.



COMUNE DI BENEVENTO

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 42 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO.

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 43 e 45 del presente regolamento.

Art. 43 - CONTENZIOSO.

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 31.12.92, n. 546, recante nuove disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30.12.91, n. 413, contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate -ex Intendenza di Finanza- e in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso avverso il provvedimento adottato, deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto contro la decisione della stessa Direzione, con consegna a mano, nel qual caso l'Ufficio e' tenuto a rilasciare ricevuta per l'avvenuta presentazione, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate e' ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n. 3, c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministro e' anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg. 60 dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente puo' ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.



COMUNE DI BENEVENTO

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa puo', tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

Art. 44 - RIMBORSI.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta semplice in ordine alla quale si dovra' provvedere nel termine di gg.90.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 45 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO.

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento e' recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988, n.43, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO V

GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Art. 46 - GESTIONE DEL SERVIZIO.

Il Comune effettua la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni in forma diretta, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, li puo' affidare in concessione ad apposita azienda speciale secondo quanto disposto dagli art. 14 e 30 del presente regolamento.



COMUNE DI BENEVENTO

In caso di affidamento in gestione del servizio, il concessionario, subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio, ed e' tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso e' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 47 - CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE.

Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 viene effettuato in conformita' all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n.142, e previa adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art.89 del regio decreto 23 maggio 1924, n.827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2-bis del decreto legge 2 marzo 1989, n.65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.155.

La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.32 che abbiano capacita' tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art.33. L'oggetto della licitazione e' costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.

L'iscrizione nell'albo e' comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.

I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968. n.15, attestante che loro stessi ed i soci della societa' che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre societa' partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullita' della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza della stessa a norma dell'art. 30, comma 4, lettera d).

Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione puo' essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non puo' essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilita' di rinnovo.

Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone



COMUNE DI BENEVENTO

fisso sono determinati dal comune con apposita convenzione.

Art. 48 - INCOMPATIBILITA'.

Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 ne' essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di societa' concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i membri del Parlamento e del Governo;
- b) i pubblici impiegati;
- c) i ministri dei culti;
- d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finche' non abbiano pagato per intero i loro debiti;
- e) i condannati per delitti contro la personalita' dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.

Non puo' essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
- b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che affida il servizio in concessione;
- c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida il servizio in concessione;
- d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il comune che affida il servizio in concessione.



COMUNE DI BENEVENTO

Art. 49 - DECADENZA.

Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art. 50;
- b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- c) per continuate irregolarita' o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 45;
- e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita' di concessionario e di commercializzazione della pubblicita', tale condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 4, 20 e 26 della Legge 4.1.86 n. 15, ovvero deve essere previsto nello statuto della societa'.
- f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
- g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 46.

La decadenza e' richiesta dal comune interessato o d'ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze, ed e' pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle finanze, sentito, ove occorra, il prefetto.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed e' privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 50 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE.

Nell'espletamento del servizio, il concessionario puo' agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilita' previsti nell'art.46, di



COMUNE DI BENEVENTO

cio' dovra' essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4,20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, al comune interessato assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.

Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal comune.

Il concessionario del servizio dovra' garantire la manutenzione degli impianti esistenti e di quelli insallati successivamente.

Il Comune effettuera' con proprio personale un censimento annuale degli impianti per verificare lo stato d'uso degli stessi. Conseguentemente, il Comune a suo insindacabile giudizio, ha facolta' di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere gli impianti secondo le necessita' suggerite dal decoro cittadino.

Gli impianti installati dal concessionario, potranno, al termine della concessione, essere rilevati dal Comune, tenuto conto dello stato di conservazione degli stessi e dell'ammortamento fiscale previsto per i beni oggetto dell'installazione dal Decreto Ministeriale 1988.

E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonche' degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio e' tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n.348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il comune puo' procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

Il concessionario dovra' comunque corrispondere al Comune le somme derivanti da mancata riscossione di diritti e imposte per affissioni e pubblicita' abusive, dovute a sue negligenze nel vigilare sull'intero territorio comunale.



COMUNE DI BENEVENTO

CAPO VI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - CRITERI - TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI STESSI.

Art. 51 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

Per il piano generale degli impianti delle pubbliche affissioni si rinvia all'elaborato allegato sotto la lettera "C" che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, fermo restando l'osservanza delle disposizioni vigenti, sulla sicurezza per la viabilita', le limitazioni previste per gli edifici monumentali e per le zone soggette a vincolo ed a controllo ambientale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 52 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.507/93 il Comune non dara' piu' corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari ove i relativi provvedimenti non siano gia' stati adottati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo ne' autorizzera' l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del presente regolamento e del piano generale di cui all'art. 51.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art.23 del D.P.R. 639/72 devono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicita' annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, e' prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le vigenti disposizioni.

Art. 53 - DISPOSIZIONI FINALI.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 risulta abrogato il D.P.R. 639/72 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'



COMUNE DI BENEVENTO

ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18.3.1952 n.132 e nell'art.10 della legge 5.12.1986, n.856.

Art. 54 - RINVIO.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal decreto legislativo n.507/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 566/93.

COMUNE DI BENEVENTO (III CLASSE)

Decreto Legislativo nr.507 del 15/11/93

Adeguamento TARIFFE: Legge 449 del 27/12/97 art. 11 (Delibera di Consiglio Comunale nr. 12 del 24/02/98)

D.P.C.M. del 16/02/01 Aumento tariffari art.12 D.Lgs 507/93

TARIFFE PER AFFISSIONI (ART.19)		
DURATA AFFISSIONE	CAT. NORMALE	CAT. SPECIALE
FINO A GG. 10	L. 2.880 euro 1,48740	L. 4.320 euro 2,23109
FINO A GG. 15	L. 3.744 euro 1,93361	L. 5.616 euro 2,90042
FINO A GG. 20	L. 4.608 euro 2,37983	L. 6.912 euro 3,56975
FINO A GG. 25	L. 5.472 euro 2,82605	L. 8.208 euro 4,23908
FINO A GG. 30	L. 6.336 euro 3,27227	L. 9.504 euro 4,90841

TARIFFE PER IMPOSTA PUBBLICITA' (ART.12)		
	I MESE	I ANNO
ORD. CAT. NORMALE	L. 3.600 euro 1,85924	L. 36.000 euro 18,5924
ORD. CAT. SPECIALE	L. 9.000 euro 4,64811	L. 90.000 euro 46,4811
LUM.CAT.NORMALE	L. 7.200 euro 3,71849	L. 72.000 euro 37,184
LUM.CAT. SPECIALE	L.12.600 euro 6,50736	L.126.000 euro 65,073

TARIFFE PER AUTOMEZZI (ART.13)		
SUP. A 30.Q.LI	L. 172.800 euro 89,24	
RIMORCHI	L. 172.800 euro 89,24	
INF. A 30 Q.LI	L. 115.200 euro 59,50	
RIMORCHI	L. 115.200 euro 59,50	
ALTRI MEZZI	L. 57.600 euro 29,75	

TARIFFE PANNELLI E PROIEZIONI (ART.14)		
PER MQ.	I MESE	I ANNO
CATEGORIA NORMALE	L. 12.240 euro 6,32143	L. 122.400 euro 63,21
CATEGORIA SPECIALE	L. 30.600 euro 15,80358	L. 306.000 euro 158,04
PROIEZIONI SU SCHERMI IN LUOGHI PUBBLICI:	LA META' SE PER CONTO PROPRIO	
CATEGORIA NORMALE	L. 7.920 euro 4,09034	
CATEGORIA SPECIALE	L. 19.800 euro 10,22685	

TARIFFE PER STRISCIONI (ART.15)		
	PER 15 GG.	PER I MESE
CATEGORIA NORMALE	L. 28.800 euro 14,87	L. 57.600 euro 29,75
CATEGORIA SPECIALE	L. 72.000 euro 37,18	L. 144.000 euro 74,37

TARIFFE PER DISTRIBUZIONE VOLANTINI	
PER OGNI GIORNO O FRAZIONE E PER OGNI PERSONA	L. 7.200 euro 3,71849

TARIFFE PER PUBBLICITA' SONORA	
PER OGNI PUNTO E PER OGNI GIORNO:	
CATEGORIA NORMALE	L. 31.600 euro 15,80358